



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato alla Delib.G.R. n. 37/13 del 25.9.2024

INCENTIVI ALLE IMPRESE ARTIGIANE COINVOLTE NEL PASSAGGIO GENERAZIONALE

DIRETTIVE E CRITERI DI ATTUAZIONE

Legge regionale 18 settembre 2024, n. 13

Nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento UE 2023/2831 del 13.12.2023 all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Articolo 1 - Oggetto e finalità dell'intervento

Le presenti direttive di attuazione disciplinano la concessione di aiuti alle imprese del comparto dell'artigianato coinvolte nel passaggio generazionale a favore dei parenti, coniuge o affini entro il terzo grado dell'imprenditore (titolare o socio amministratore) o dei dipendenti da almeno tre anni dell'impresa o favore di giovani imprenditori under 35 che attestino un'esperienza di almeno due anni nel settore dell'impresa primaria. L'intervento si prefigge di assicurare la sopravvivenza delle imprese caratterizzate dalla specifica professionalità del titolare, favorendo il mantenimento in vita delle attività economiche, valorizzando i mestieri ed evitando di disperderne conoscenze ed esperienze del comparto artigianale.

Ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni, i soggetti in possesso dei requisiti potranno presentare domanda a seguito di apposito avviso pubblico, redatto conformemente alle presenti disposizioni attuative, approvato con determinazione dirigenziale e pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna nella sezione Bandi e Gare dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.

Articolo 2 - Tipologia dell'aiuto e intensità

L'aiuto consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto pari al 80% delle spese ritenute ammissibili (calcolate al netto dell'IVA), sostenute per progetti di passaggio generazionale realizzati nei 12 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda, per un importo minimo di 5.000,00 e per un importo massimo di 50.000 euro. In occasione della prima pubblicazione dell'avviso sarà possibile finanziare progetti realizzati nei 36 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda.

Al fine di favorire l'imprenditoria femminile è previsto un incremento premiante del 10% del contributo concedibile nel caso in cui il nuovo imprenditore (titolare o socio amministratore) sia una donna. In questo caso il contributo massimo concedibile è di 55.000 euro.

In caso di insufficiente capienza dello stanziamento rispetto alle domande ammissibili, il contributo assegnato all'impresa che occuperà l'ultima posizione utile sarà ridotto in base alle somme disponibili, e sarà concesso soltanto nel rispetto dell'importo minimo (5.000 euro) previsto.

In caso di insufficiente capienza del solo stanziamento di parte corrente o di parte capitale, si proseguirà con l'assegnazione dei soli contributi sulle spese di investimento o sulle spese correnti, fino a esaurimento della relativa copertura di bilancio. Resta fermo l'importo minimo del contributo concedibile, pari a 5.000 euro.

L'amministrazione si riserva la facoltà:

- di rifinanziare la misura con ulteriori stanziamenti;
- di riaprire i termini in caso di economie o mancato esaurimento delle risorse disponibili;
- di chiudere lo sportello in caso di esaurimento anticipato delle risorse.

Articolo 3 – Beneficiari

L'impresa potenziale beneficiaria deve essere costituita da non più di 18 mesi alla data di pubblicazione dell'avviso (incrementati a 36 mesi per il primo avviso successivo alla approvazione delle presenti direttive) secondo le modalità di cui ai successivi punti a) e b):

- a) nuova impresa costituita entro un anno dalla cessazione di attività da parte dell'impresa "originaria". La nuova impresa deve essere iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane e/o annotata con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale) nel Registro delle Imprese, secondo quanto previsto dall'art. 2 della



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Legge regionale n. 32/2016; Perché si configuri il “passaggio generazionale” è necessario che la nuova impresa prosegua l’attività svolta dall’impresa “originaria”. Quest’ultima deve essere rimasta in attività per almeno 5 anni prima della cessazione, con iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane e/o annotazione con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale) nel Registro delle Imprese, secondo quanto previsto dall’art. 2 della Legge regionale n. 32/2016.

- b) l’impresa “originaria” stessa, iscritta all’Albo delle Imprese Artigiane e/o annotata con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale) nel Registro delle Imprese, secondo quanto previsto dall’art. 2 della Legge regionale n.32/2016, che sia stata oggetto, dopo almeno 5 anni di attività, di una modifica della compagine sociale, che comporti l’individuazione di un nuovo imprenditore o socio amministratore.

In tutti e due i casi, la prosecuzione dell’attività dell’impresa “originaria”, indipendentemente da quale sia la forma prescelta, dovrà avvenire da parte di uno dei seguenti soggetti, che si configuri come imprenditore o socio amministratore, in possesso almeno della maggioranza relativa di quote societarie:

- parente/i, coniuge o affine/i entro il 3° grado del titolare o del socio amministratore;
- dipendente/i (inserito anche con la formula del contratto di apprendistato) presente/i da almeno 3 anni nell’organico dell’impresa “originaria”;
- “giovane imprenditore under 35” che attesti un’esperienza nel settore dell’impresa primaria (stesso codice ATECO) di almeno 2 anni.

Per la data di costituzione dell’impresa beneficiaria fa fede l’iscrizione nel registro delle imprese (caso a) o l’annotazione della modifica societaria nella visura camerale (caso b).

Le imprese richiedenti dovranno avere sede legale e almeno una sede operativa in Sardegna, essere attive al momento della presentazione della richiesta di contributo nonché all’atto dell’erogazione dello stesso.

Sono, inoltre, condizioni di ammissibilità delle imprese partecipanti:

- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente;
- essere in regola con gli adempimenti relativi al pagamento degli obblighi fiscali e tributari secondo la legislazione vigente e dei contributi previdenziali e assistenziali;
- non essere destinatarie della sanzione di cui all’art. 9, comma 2, lettera d) del D.lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii;
- dichiarare l’identità dei soci e, in caso di quote di capitale intestato a società fiduciarie o società estere, la precisa identità dei fiduciari e soci ed i dati anagrafici identificativi delle persone fisiche titolari delle quote societarie delle imprese socie della richiedente;
- non avere, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’Amministrazione Regionale, delle proprie articolazioni organizzative, dei suoi enti strumentali e delle sue società controllate e partecipate, situazioni debitorie, ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 5/2016 come modificato dall’art.6, comma 3, della L.R. n. 16/2021, in relazione alle quali non sia stata approvata la rateizzazione meglio descritta dalla L.R. n. 16/2021 e dalla D.G.R. n. 8/42 del 19/02/2019 recante “Modifiche ed integrazioni alla disciplina in materia di recupero e riscossione dei crediti regionali”;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- in caso di imprese eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica" di cui all'art. 2, par. 2, del Regolamento (UE) 2023/2831, non superare il limite previsto dal medesimo Regolamento (UE) 2023/2831 in materia di aiuti «de minimis» nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti la data di presentazione della domanda di finanziamento;
- non essere beneficiarie di altri contributi pubblici per le spese oggetto dell'agevolazione;
- non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto corrente bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non essere operanti nei settori esclusi di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2023/2831. Per coloro che operano sia nei settori esclusi e in quelli che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) N. 2023/2831, garantiscano tramite mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti concessi ai sensi delle presenti disposizioni;
- attivare un conto corrente dedicato, o utilizzare un conto corrente destinato a gestire le transazioni (pagamenti) oggetto dell'intervento, anche in via non esclusiva;
- impegnarsi a comunicare le variazioni intervenute nello status giuridico e operativo che alterino o modifichino la sua condizione di soggetto beneficiario;
- essere in regola con le disposizioni ai sensi del D.M. n. 40/2008 in attuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, nonché di quanto previsto ai sensi della L. n. 205/2017;
- essere in regola con le disposizioni previste dalla L. n. 161/2017 e successive modifiche di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/119/20 del 19/01/2018;
- non aver concluso contratti di lavoro subordinato e autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro con l'Amministrazione regionale, nel rispetto del contenuto dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/ 2001 (c.d divieto di pantouflage);
- non essere incorsi nelle sanzioni previste dall'art. 75 comma 1-bis del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i..

Articolo 4 - Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese sostenute dalla data di costituzione o di modifica della compagine societaria di cui all'articolo 3 sino alla data di pubblicazione dell'avviso. Le spese devono essere funzionalmente correlate all'attuazione del progetto di ricambio generazionale e alla fase di start up imprenditoriale quali:

- spese necessarie per la messa a norma di locali, impianti, attrezzature
- acquisto di beni e servizi per la digitalizzazione dell'impresa (software, hardware, tecnologie wireless, sviluppo siti web ed e-commerce, etc.);
- spese legate ai processi di innovazione di processo / prodotto (test di prova, test in laboratorio, realizzazione prototipi, collaudi finali, etc.);
- partecipazione a programmi di formazione per l'imprenditore individuale o per i soci, ovvero per gli addetti;
- consulenza organizzativa o tecnica per la fase di avvio del programma, compresi i servizi legati al commercio elettronico;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- spese di comunicazione, internazionalizzazione, controllo di gestione e marketing;
- canoni di affitto di locali (massimo 12 mesi);
- iscrizioni o volture;
- oneri funzionali e correlati al passaggio generazionale d'impresa (spese notarili);

Articolo 5 - Modalità e termini di presentazione della domanda

La domanda viene presentata utilizzando il sistema informatico (SIPES) della Regione Autonoma della Sardegna all'indirizzo: <https://sipes.regione.sardegna.it/>.

Il proponente, in possesso dei requisiti richiesti al precedente articolo 3, può presentare al massimo n.1 (una) domanda di contributo, pena l'inammissibilità di tutte le istanze presentate.

Il proponente per presentare la domanda deve disporre:

- di un'identità digitale (es. Carta Nazionale dei Servizi – CNS, SPID oppure CIE) del legale rappresentante (o suo procuratore ove previsto) per accedere al sistema informatico SIPES;
- di una casella di "posta elettronica certificata (PEC)" rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art. 14 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68 pubblicato in G.U del 28 aprile 2005, n. 97;
- di "firma digitale" in corso di validità, del legale rappresentante (o suo procuratore ove previsto) rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall'art. 29, comma 1 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004.

Tutte le dichiarazioni presentate nel corso della procedura sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; la veridicità dei dati dichiarati e il rispetto delle condizioni di utilizzo del sistema informativo sono oggetto di accertamento ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; la non veridicità dei dati dichiarati in sede di domanda può essere contestata durante tutte le fasi del procedimento e determina la conseguente decadenza della domanda o revoca delle agevolazioni ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000, oltre gli effetti penali conseguenti in caso di dichiarazioni mendaci come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 483 c.p.

La domanda è costituita dai seguenti documenti che devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore:

- a) Domanda di partecipazione generata dal sistema informatico (sistema SIPES), in regola con l'imposta di bollo (euro 16,00 ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642) firmata digitalmente dal legale rappresentante a pena di non ricevibilità;
- b) Allegato A contenente il progetto, consistente nella descrizione dell'intervento e l'elenco delle spese sostenute. Tale allegato dovrà essere depurato da tutti i dati personali e dovrà contenere la dichiarazione della consapevolezza che sarà pubblicato, in attuazione dell'art. 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna;
- c) Procura del soggetto delegato (documento eventuale, solo se ricorre la fattispecie).

La domanda di accesso alle agevolazioni e i relativi allegati può essere presentata:

- dal soggetto proponente;



- dal soggetto presentatore incaricato, appositamente delegato come da procura sottoscritta dal rappresentante legale e dal procuratore per accettazione (da allegare);

L'istanza di contributo trasmessa secondo le modalità indicate nel presente articolo potrà essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini che saranno indicati nell'avviso. Entro tali termini la domanda potrà essere annullata dal soggetto proponente ed eventualmente re inoltrata.

Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini suindicati.

Articolo 6 – Istruttoria delle domande e termini del procedimento

Il procedimento di istruttoria si avvia alla data di ricevimento della domanda e si conclude entro i termini riportati nel presente articolo, con l'adozione del provvedimento di concessione o di rigetto, e successivi atti di approvazione della documentazione di spesa e liquidazione.

È prevista una procedura a sportello con modalità valutative, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 52/19 del 28.10.2015, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda stabilito in base al numero di protocollo assegnato dalla piattaforma telematica.

L'istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento sulle istanze presentate è finalizzata a verificare:

- a. il rispetto dei tempi e delle modalità di trasmissione di cui all'art. 5;
- b. la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3;
- c. la tipologia degli interventi e delle spese ammissibili di cui all'art. 4;
- d. verifica delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 5 del 11/04/2016¹ attraverso la consultazione del registro debitori dell'amministrazione regionale;
- e. completamento delle visure sul Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA).

Art. 7 - Cause di esclusione della domanda

Sono cause di esclusione:

¹1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge la concessione di provvidenze, agevolazioni o vantaggi comunque denominati da parte dell'Amministrazione regionale, delle proprie articolazioni organizzative, dei suoi enti strumentali e delle sue società controllate e partecipate, in favore di persone fisiche, persone giuridiche o enti di fatto, è subordinata alla previa presentazione di idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)), con cui il diretto interessato o il legale rappresentante dichiara che l'Amministrazione regionale, le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate non abbiano maturato nei confronti del beneficiario o dei soggetti individuati al comma 2, a qualsiasi titolo, crediti dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati, eccezion fatta per i crediti estinti a seguito di accordo transattivo o disposizione normativa, che preveda la rinuncia, totale o parziale, ai medesimi crediti. A tal fine, rilevano i crediti per i quali l'Amministrazione, le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate, o altro soggetto incaricato, siano in possesso di un titolo esecutivo. Nel caso di crediti derivanti dalla revoca di contributi è sufficiente che il provvedimento di revoca sia divenuto definitivo.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è resa anche con riferimento ai rappresentanti legali e amministratori delle persone giuridiche o enti di fatto richiedenti il beneficio, nonché agli eventuali soggetti presso i quali gli stessi operino in qualità di rappresentanti legali o amministratori.

3. L'accesso ai benefici è ammesso esclusivamente previa integrale soddisfazione del credito in data antecedente all'approvazione della graduatoria per la concessione dei benefici medesimi o, nel caso di benefici erogati "a sportello", in data antecedente alla loro richiesta.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- a) sia stata presentata più di un'istanza;
- b) la domanda sia pervenuta fuori termini oppure presenti irregolarità non sanabili con la procedura del soccorso istruttorio;
- c) il mancato rispetto delle modalità di presentazione della domanda;
- d) accertata falsità o, comunque, non corrispondenza a verità di una o più dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione rilasciate nella domanda;
- e) mancanza di uno qualunque dei requisiti di ammissibilità previsti dalle presenti direttive e dagli atti a questo conseguenti.

La domanda è considerata irricevibile qualora non siano rispettate i termini e le modalità di presentazione richiamate nelle presenti direttive e specificate nell'avviso pubblico.

La domanda ricevibile è considerata ammissibile se risultano verificati i requisiti del beneficiario di cui all'art. 3 e di ammissibilità delle spese di cui all'articolo 4.

Qualora la documentazione risulta di cui all'art.5 risulti incompleta o irregolare oppure occorra ulteriore documentazione e/o informazioni per poter procedere all'istruttoria della domanda, il Responsabile del procedimento provvede a darne comunicazione al richiedente tramite la piattaforma SIPES fissando un termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa comunicazione che sospende i termini del procedimento ma che non fa perdere l'ordine cronologico assegnato. In caso di mancata risposta dell'interessato o la mancata produzione della documentazione richiesta, si procederà al completamento dell'istruttoria sulla base della documentazione /o informazioni disponibili. In caso di incongruenza tra la domanda e le informazioni indicate negli allegati, prevale quanto riportato nella domanda a sistema.

Il responsabile del procedimento, prima dell'adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente tramite la piattaforma SIPES i motivi che impediscono l'accoglimento della domanda. Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento di tale comunicazione, l'istante ha il diritto di presentare tramite la piattaforma proprie osservazioni. Tale comunicazione sospende i termini che iniziano nuovamente a decorrere trascorsi 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza di queste, alla scadenza del termine di 10 giorni lavorativi. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale di rigetto.

La domanda ricevibile è considerata non ammissibile qualora il richiedente risulti carente di uno o più requisiti di ammissibilità richiamati all'art. 3 e art. 4.

Le integrazioni ed osservazioni di cui al presente articolo dovranno essere presentate **esclusivamente** attraverso la piattaforma SIPES.

Si riportano di seguito i termini, massimi, del procedimento di attribuzione del contributo economico:

- a) Presentazione istanza di contributo: termine previsto nel bando;
- b) Soccorso procedimentale in sede di istanza: massimo 10 giorni;
- c) Approvazione concessione: massimo 60 giorni dalle eventuali integrazioni documentali termine previsto alla lettera b);
- d) Liquidazione del contributo: massimo 90 giorni dalla concessione.

Articolo 8 - Modalità di erogazione



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il contributo:

- sarà concesso in un'unica soluzione a saldo, a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria e dell'approvazione del provvedimento di concessione, al netto della ritenuta di legge del 4% ai sensi dell'art. 28 comma 2, del DPR n. 600/73;
- sarà erogato agli estremi identificativi IBAN del conto corrente bancario, indicato al momento della compilazione della domanda telematica ed esclusivamente intestato al soggetto proponente, nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari².

La liquidazione del contributo sarà subordinata alle seguenti verifiche:

- a) verifica della regolarità del DURC³;
- b) verifiche inadempienze fiscali previste dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973.

Articolo 9 - Obblighi del beneficiario, revoca delle agevolazioni e controlli

Le imprese beneficiarie sono obbligate, a pena di decadenza dal contributo:

- al rispetto di tutte le condizioni previste dalle presenti direttive;
- a fornire, nei tempi e nei modi previsti dalle presenti direttive e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dalle presenti direttive e dagli atti a questo conseguenti;
- ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata e ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche, per cause di forza maggiore e non dipendenti dalla volontà dell'impresa, preventivamente autorizzate dal Servizio Programmazione e Finanziamento alle Imprese;
- a conservare per un periodo di almeno 5 (cinque) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
- tenere una contabilità separata del progetto cofinanziato mediante l'utilizzo di un c/c dedicato, esclusivamente intestato al beneficiario, su cui movimentare le transazioni finanziarie relative all'operazione, l'utilizzo di appositi codici dei conti per le registrazioni contabili relative all'operazione e distinguendo tutti i dati e i documenti contabili dell'operazione cofinanziata in maniera chiara e in qualsiasi momento verificabile;
- mantenere la sede legale e/o operativa attiva in Sardegna per almeno 3 anni dalla data di erogazione del contributo;
- segnalare tempestivamente eventuali modifiche anagrafiche (mutamento di denominazione sociale o di ragione sociale) del soggetto beneficiario stesso, intervenute successivamente alla presentazione della domanda e prima della richiesta di erogazione del contributo;
- segnalare eventuali variazioni societarie che comportino il subentro di un nuovo soggetto beneficiario del contributo intervenute dopo la concessione del contributo medesimo ed entro i successivi tre anni; in tali

² art. 3 della L. n. 136/2010 (piano straordinario contro le mafie), come modificato e integrato dalla L. n. 217/2010, legge di conversione del D.L. n. 187/2010, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza" e ss.mm.ii.

³ In presenza di DURC non regolare, per la liquidazione delle agevolazioni verrà attivato l'intervento sostitutivo previsto all'art. 31, comma 8 bis del D.L. n. 69/2013 convertito con L. n. 98/2013 e ss.mm.ii.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ipotesi il soggetto subentrante dovrà possedere tutti i requisiti richiesti, pena la revoca dell'intero ammontare concesso.

- segnalare eventuali cessazioni intervenute entro i tre anni dalla concessione del contributo: in tali casi è disposta la revoca dell'intero ammontare concesso.

Qualora a seguito delle verifiche effettuate sulle attività realizzate e finanziate, dovessero emergere inosservanze delle disposizioni contenute nelle presenti direttive, o la non corrispondenza dell'intervento rispetto a quella oggetto di contributo, si provvederà alla revoca del contributo.

L'Amministrazione regionale provvederà all'effettuazione di controlli documentali su un campione pari almeno al 5% del numero dei beneficiari. In ogni caso l'Amministrazione regionale, può procedere in qualsiasi momento ad effettuare ulteriori controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e/o sull'osservanza degli obblighi cui sono soggette le imprese beneficiarie, anche successivamente alla data di erogazione dell'aiuto.

Articolo 10– Responsabile del Procedimento e richiesta chiarimenti

Il responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 s.m.i. sarà indicato nella determina di approvazione dell'avviso.

Informazioni e chiarimenti sulla misura di sostegno e le modalità di presentazione delle domande potranno essere richiesti alla struttura responsabile secondo le modalità che saranno specificate nell'avviso pubblico.

Articolo 11– Informativa sui dati personali e accesso agli atti

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento(UE)2016/679 si rende noto che:

- tutti i dati richiesti nell'ambito della presente procedura sono trattati esclusivamente per le finalità previste dalla stessa;
- i partecipanti, conferendo i dati richiesti, autorizzano l'utilizzazione dei dati limitatamente agli adempimenti legati all'avviso. Il rifiuto a fornire i dati richiesti determina l'esclusione dalla partecipazione;
- i dati raccolti possono essere trattati anche per finalità statistiche con gestione sia informatizzata che manuale;
- i dati sono comunicati agli organi e uffici dell'Amministrazione regionale interessata al procedimento e dai soggetti delegati;
- i dati possono essere comunicati e/o diffusi attraverso: pubblicazioni su quotidiani, siti Internet, comunicazioni dei dati ad altre PP. AA.;
- Il titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Autonoma della Sardegna con sede in Cagliari, nella persona del Direttore del Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese tur.programmazione@pec.regione.sardegna.it ;
- in ogni momento possono essere esercitati i diritti (cancellazione, modificazione, integrazione, etc.) nei confronti dei Titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Decreto legislativo 196/2003, dandone comunicazione al Responsabile del trattamento.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e s.m.i., potrà esercitato mediante richiesta scritta e motivata essere trasmessa tramite PEC al Servizio responsabile della procedura di cui al precedente articolo 9. L'istanza di accesso deve indicare gli estremi dei documenti in relazione ai quali viene richiesto l'accesso o gli elementi che ne consentano l'esatta individuazione oltre che alla generalità del richiedente e gli elementi idonei a provare la presenza dell'interesse giuridicamente rilevante e il motivo di legittimazione collegato all'atto/documento richiesto.

Articolo 12- Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti direttive di attuazione si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Le presenti direttive di attuazione possono subire modifiche nel corso della loro vigenza.

L'Amministrazione regionale si riserva di utilizzare eventuali norme di riferimento subentra in materia di aiuti, in relazione ai nuovi orientamenti comunità vigenti.